



Città di Antrodoco

Provincia di Rieti

Corso Roma, 15 - 02013 Antrodoco

Prot. 5523 del 26/05/2017

ORIGINALE POLIZIA MUNICIPALE

N° 110 DEL 26-05-2017

OGGETTO: Divieto di sosta montaggio palco per spettacoli musicali

Vista la richiesta del Comitato Festeggiamenti Madonna delle Grotte con la quale si chiede la disposizione del divieto di sosta in P.zza IV Novembre, lato lavanderia, il giorno 31/05/2017, onde consentire il montaggio di un Palco per spettacoli musicali;

Ritenuto, per quanto sopra, di dover emettere ordinanza di regolamentazione della sosta nella parte della strada in questione per il giorno ed orari indicati;

Visto gli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs 30.04.1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

ORDINA

- E' istituito, il divieto di sosta con possibilità di rimozione in P.zza IV Novembre lato lavanderia dalle ore 06,00 alle ore 18,00 del giorno 31/05/2017
- l'apposizione di idonea segnaletica è a carico del Comune di Antrodoco.

informa

- che il Responsabile del Procedimento è il Comandante del Servizio Associato di Polizia Locale Bassa Valle del Velino Cap. Massimiliano Pasquali;
- che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso;
- che gli atti del presente procedimento sono in visione durante l'orario pubblico dalle ore 09:00 alle ore 12:00 del lunedì - mercoledì - venerdì presso l'ufficio del responsabile del procedimento sito in via Fossi 15 di Antrodoco (RI);

informa inoltre

- che contro il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso gerarchico al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, da presentarsi entro 60 gg. dall'ultimo di pubblicazione dell'atto, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 285/1992 e dell'art. 74 del d.P.R. n. 495/1992;
- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Lazio entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

e dispone

- che la presente ordinanza:

- sia comunicata agli organi di Polizia;
- sia pubblicata all'Albo Pretorio;

Gli organi di Polizia di cui all'art. 12 del N.C.d.S. e le Forze dell' Ordine sono incaricate di far rispettare la presente Ordinanza.

IL COMANDANTE

Cap. *Massimiliano Pasquali*

